

COMUNE DI FORZA D'AGRO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 30.10.2014.

Oggetto : autorizzazione ad usufruire di giorni 24 di congedo straordinario al dipendente comunale Sig. Lombardo Pasquale, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 / 2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista l'istanza del 17. 06. 2014, Prot. n. 3927 con la quale il Sig. Lombardo Pasquale nato a Forza D'Agrò il 04. 04. 1954, dipendente comunale di Categoria " A " – Profilo Professionale – Operatore ha chiesto di poter usufruire di **gg. 20** di congedo straordinario dal 1 al 20 Settembre 2014, già usufruiti ed autorizzati con precedente Determinazione n. 53 del 28. 08. 2014, e di ulteriori **47 gg.** di congedo straordinario a decorrere dal 3 Novembre e fino al 31 Dicembre 2014 ai sensi dell'art. 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001, come modificato dalla Legge n. 350 / 2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19, del 26. 01. 2009, per assistere la propria madre Sig. ra Spinella Carmela portatrice di handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati ;

Atteso che, per motivi di servizio, non è possibile concedere tutti e 47 i giorni richiesti, ma si possono concedere 24 giorni, con decorrenza dal 3 e fino al 30 Novembre 2014 ;

Visto il Verbale della Commissione Medica agli atti di questo ufficio dal quale risulta che, la Sig. ra Spinella Carmela è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ;

Considerato che, il Sig. Lombardo Pasquale durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non usufruirà dei permessi mensili ex art. 33, comma 3°, della Legge 104 / 92 per assistere la madre ;

Letto l'art. 4, comma 4 bis, della Legge 53 / 2000 ;

Visto l'art. 80, comma 2°, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha integrato, con l'aggiunta del comma *4bis*, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4, della Legge n. 53 / 2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito, per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultano portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni ;

Visto il comma 106, dell'art. 3, della Legge 24. 12. 2003, n. 350 che ha soppresso il limite di 5 anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola ;

Vista l'informativa ARAN – scheda n. 5 (Disabili) che, tra l'altro recita : trattamento economico durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita omissis l'indennità viene rapportata a mesi e giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodo frazionati il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile ne ai fini del trattamento di fine servizio ne del

TFR (INPDAP informativa n. 30 del 21. 07. 2003) I contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. n. 564 / 1996) Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP informativa n. 30 del 21. 07. 2003 omissis I periodi di congedo possono essere usufruiti in modo frazionato ;

Vista la Circolare INPDAP n. 31 del 12. 05. 2004 che tra l'altro recita omissis Si chiarisce che il periodo di congedo incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale ;

Visti i commi 5 e 6 dell'art. 42, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001 ;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18. 04. 2007 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5°, del D. Lgs. n. 151 del 26. 03. 2001, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con " *soggetto con handicap in situazione di gravità* " il diritto a fruire del congedo ivi indicato ;

Considerato che, per il dipendente in argomento, trattasi di una ulteriore nuova richiesta di usufruire del predetto congedo straordinario ;

Vista la Legge Regionale n. 48, dell'11 Dicembre 1991 ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'art. 6, della Legge 127 / 97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23, del 07. 09. 1998 ;

DETERMINA

Autorizzare , per i motivi espressi in narrativa, il Sig. Lombardo Pasquale – Operatore – Categoria " A " – ad usufruire di ulteriori **gg. 24** di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, della Legge n. 53 / 2000, introdotto dall'art. 80, comma 2°, della Legge n. 388 / 2000, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001, art. 42 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 / 2009, con decorrenza dal **3 Novembre al 30 Novembre 2014**, per assistere la madre Sig. ra Spinella Carmela, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati ;

Durante tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita; la suddetta indennità viene rapportata a mesi e a giorni, in misura proporzionale ;

Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie ;

Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (*indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita*) né del TFR (*Informativa INPDAP n. 30 del 21. 07. 2003*) ;

Inviare copia della presente Determinazione dirigenziale all'ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza, nonché a tutti gli altri uffici comunali.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonino Lo Monaco)